

- 2) In caso di risposta positiva alla prima questione, quali aspetti possa prendere in considerazione il giudice nazionale nel contesto di tale esame, in particolare quando una clausola contrattuale non attribuisce la competenza territoriale all'organo giurisdizionale relativo alla sede del professionista ma a un altro organo giurisdizionale, sebbene ubicato nelle vicinanze di tale sede.
- 3) Se, ai sensi dell'art. 23, primo comma, del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia allegato al Trattato dell'Unione europea, al Trattato che istituisce la Comunità europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, sia esclusa la possibilità che il giudice nazionale informi d'ufficio relativamente al procedimento pregiudiziale il ministro della Giustizia del suo stesso Stato membro, contemporaneamente all'avvio del procedimento in questione.

(¹) GU L 95, pag. 29.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Ítéltábla (Repubblica di Ungheria) il 7 aprile 2008 — Hochtief AG e Linde-Kca-Dresden GmbH/Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság

(Causa C-138/08)

(2008/C 183/16)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Ítéltábla

Parti

Ricorrente: Hochtief AG e Linde-Kca-Dresden GmbH

Convenuta: Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság

Interveniente: Budapest Főváros Önkormányzata

Questioni pregiudiziali

- 1) Se sia applicabile il regime di cui all'art. 44, n. 3, della direttiva 2004/18/CE (¹), relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori [, di forniture e di servizi], che ha sostituito l'art. 22 della direttiva del Consiglio 93/77/CEE (²), qualora l'inizio della procedura di appalto si sia verificato in un lasso di tempo in cui la

direttiva 2004/18/CE era già entrata in vigore, ma non era ancora scaduto il periodo concesso agli Stati membri per l'attuazione della direttiva in parola, così che quest'ultima non era ancora stata recepita nel diritto interno.

- 2) Qualora la prima questione sia risolta in senso affermativo, si chiede altresì alla Corte di giustizia se, in caso di procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, considerato che l'art. 44, n. 3 della direttiva 2004/18/CE stabilisce che «[i]n ogni caso il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare un'effettiva concorrenza», si debba interpretare la limitazione del numero di candidati idonei nel senso che nella seconda fase — quella relativa all'aggiudicazione dell'appalto — debba esserci invariabilmente un numero minimo di candidati (pari a tre).
- 3) Qualora la prima questione sia risolta in senso negativo, si chiede altresì alla Corte di giustizia se il requisito che «vi sia un numero sufficiente di candidati idonei», di cui all'art. 22, n. 3 della direttiva del Consiglio 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori (in prosieguo: la «Direttiva»), si debba interpretare nel senso che, quando non si raggiunga il numero minimo (tre) di candidati idonei invitati a partecipare, l'iter della procedura non possa proseguire con l'invito a presentare offerte.
- 4) Qualora la Corte di giustizia risolva la terza questione in senso negativo, si chiede altresì se l'art. 22, n. 2, secondo comma, della Direttiva, collocato fra le disposizioni relative alle procedure ristrette, in base al quale «[i]n ogni caso, il numero dei candidati ammessi a presentare offerta deve essere sufficiente ad assicurare una concorrenza reale», si applichi alle procedure negoziate in due fasi disciplinate al n. 3.

(¹) GU L 134, pag. 114.

(²) GU L 199, pag. 54.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Karlsruhe (Germania) il 7 aprile 2008 — Procedimento penale a carico di Rafet Kqiku

(Causa C-139/08)

(2008/C 183/17)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Karlsruhe (Germania)